

Serie Ordinaria n. 35 - Giovedì 29 agosto 2024

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 25 luglio 2024 - n. XII/500
Ordine del giorno concernente la conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili di valore culturale, con particolare riferimento alle imbarcazioni storiche in legno

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 76 concernente «Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	54
Non partecipanti al voto	n.	0
Votanti	n.	54
Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	2

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 828 concernente la conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili di valore culturale, con particolare riferimento alle imbarcazioni storiche in legno, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e nel rispetto dei principi fondamentali le Regioni esercitano la loro potestà legislativa;
- il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (articolo 2);
- le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10;

considerato che

- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), che indica tra le sue finalità la diffusione della conoscenza e l'ampliamento della fruizione del patrimonio culturale e immateriale presente sul territorio della Lombardia;
- Regione Lombardia promuove e sostiene la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica (articolo 12 della l.r. 25/2016);
- inoltre, Regione Lombardia promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, nelle sue diverse forme ed espressioni. Per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità (articolo 13 della l.r. 25/2016);

considerato, infine, che

in Lombardia sono presenti associazioni di promozione sociale, come A.B.I.L. (Associazione Barche In Legno), le quali attraverso un eccellente lavoro di restauro, conservazione e salvaguardia di imbarcazioni storiche in legno, mantengono alti i valori storici, sociali, culturali e turistici dei territori legati ai laghi ed ai fiumi lombardi;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di un bando finalizzato al sostegno di interventi di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili di valenza culturale, storica e artistica - con particolare riferimento alle imbarcazioni storiche in legno - rappresentativi del patrimonio culturale regionale, espressione delle conoscenze, dei saperi e delle identità locali, al fine di valorizzare il significativo contributo e valore che tali beni danno al territorio e alle comunità in termini culturali, sociali e di appartenenza.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

 Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 25 luglio 2024 - n. XII/501
Ordine del giorno concernente la realizzazione e rifacimento della segnaletica e delle infrastrutture per la sicurezza su sentieri, vie ferrate e siti di arrampicata presenti nella Rete escursionistica lombarda

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 76 concernente «Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	64
Non partecipanti al voto	n.	0
Votanti	n.	64
Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 829 concernente la realizzazione e rifacimento della segnaletica e delle infrastrutture per la sicurezza su sentieri, vie ferrate e siti di arrampicata presenti nella Rete escursionistica lombarda, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- l'articolo 6 (Segnaletica direzionale e attrezzature) della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico), ai commi 1, 2, 3 definisce i seguenti ambiti:
 1. nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale;
 2. la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili;
 3. La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e ove prescritto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati;
- le modalità operative della legge sono contenute nel regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di

interesse storico) che definisce tra gli altri:

- i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica e fornisce specifiche tecniche per la segnaletica (allegato n. 2);

visto che

il Club alpino italiano ha fra i suoi compiti istituzionali sanciti dall'articolo 2 comma b) della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano) quello di «provvedere al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche». In adempimento a questo fine il CAI (con delibera del Consiglio centrale n. 272 del 27 novembre 1999) ha approvato il manuale redatto per il tramite della propria Commissione centrale per l'escursionismo nel 1996, un manuale di istruzioni ed informazioni intitolato «Sentieri - pianificazione segnaletica e manutenzione»;

considerato che

- l'allegato 1 al decreto 569 del 1 febbraio 2016 definisce i criteri per i modelli per la segnaletica da utilizzare sui sentieri interessati dall'iniziativa manutenzione e riqualificazione della montagna lombarda;

- l'allegato 2 del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3, parte 2 «segnaletica direzionale unificata della REL», prevede che:

- segnaletica dei sentieri: tale segnaletica si distingue in segnaletica verticale e in segnaletica orizzontale:

1. segnaletica verticale (detta anche principale): è generalmente costituita dalle tabelle, poste all'inizio del sentiero e agli incroci più importanti, che contengono informazioni sulle località di posa, con nome e quota del luogo, o sulle località di destinazione (meta ravvicinata, intermedia e di itinerario) con i tempi di percorrenza e il numero del sentiero. Altri tipi di tabelle sono previste per i sentieri tematici, per invitare a camminare entro il sentiero, per i sentieri attrezzati, per le vie ferrate. Per queste tabelle è da valutare, caso per caso, se è preferibile installarle su un apposito palo qualche metro oltre l'imbocco del sentiero interessato;

2. segnaletica orizzontale (secondaria o intermedia): è formata da segnavia a vernice di colore bianco-rosso o rossobianco - rosso (detto anche bandierina e che contiene il numero del sentiero) posti all'inizio e lungo il sentiero, su sassi o piante, utilizzati per offrire l'informazione di continuità e conferma del percorso;

- segnaletica per lunghi itinerari: i lunghi itinerari possono rivestire interesse di carattere provinciale (es: sentiero della Pace), regionale (es: sentiero delle Orobie), interregionale (G.T.A., G.E.A.), nazionale (es: sentiero Italia CAI), internazionale (es: via Alpina, sentiero europeo E7). La peculiarità di questi itinerari è data dalla possibilità di sostare presso strutture organizzate, con posti tappa usualmente nei rifugi in alta quota o nei centri abitati nella fascia medio bassa. I lunghi itinerari sono formati spesso dal concatenamento di una serie di sentieri già segnati, numerati o privi di numero e mantenuti nell'ambito di reti escursionistiche locali;

- segnaletica per itinerari ad uso misto: i fruitori delle reti escursionistiche possono, in ragione delle caratteristiche degli itinerari, percorrere i sentieri a piedi, in bici o a cavallo. La segnaletica, quindi, deve poter soddisfare queste differenti esigenze in modo chiaro;

considerato, infine, che

- l'escursionismo sta diventando una pratica cultural-ricreativo-sportiva sempre più diffusa, al punto che un sempre crescente numero di turisti sono oggi attratti dalla possibilità di percorrere i sentieri e di associare ad un'attività fisica salutare la scoperta di paesaggi, l'incontro con la natura, con l'etnografia, con la cultura materiale. Nei territori montani lombardi, la presenza di escursionisti è divenuta una fonte basilare per l'economia turistica montana, poiché concerne un'attività che si può esercitare quasi tutto l'anno;
- l'attuale stato dell'arte e la molteplicità di iniziative in corso sono dimostrative di una situazione nella quale i frutti degli sforzi che da più parti, anche con il benemerito apporto del volontariato, si stanno compiendo, talvolta sostenuti da rilevanti investimenti finanziari, non riescono a far compiere quel salto di qualità che è invece indispensabile se si vuole arrivare in Regione Lombardia, a raggiungere gli standard dei grandi comprensori dell'escursionismo europeo ed internazionale ed in grado di allinearsi sul piano della concorrenza turistica alle grandi aree storicamente più strutturate in questo settore;
- un esempio di via ferrata che necessiterebbe di un intervento

di riqualificazione volto ad una maggiore fruibilità in sicurezza, è la «Ferrata del centenario Passo del Fo» (Monte Resegone);

- Regione Lombardia promuove le attività outdoor con un particolare riguardo per la sicurezza di tali pratiche. Una buona formazione, prevenzione ed informazione sono alla base per poter ridurre l'incidentalità di queste attività, specialmente quando vengono esercitate in montagna;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a reperire le risorse economiche necessarie alla concessione di contributi per la realizzazione e il rifacimento della segnaletica e delle infrastrutture finalizzate alla maggiore fruibilità in sicurezza dei sentieri, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata della Rete escursionistica lombarda.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 25 luglio 2024 - n. XII/502

Ordine del giorno concernente la previsione di criteri premianti, o di bandi ad hoc a favore delle ASD e delle SSD che operano nelle aree interne, specialmente quelle montane

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 76 concernente «Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	57
Non partecipanti al voto	n.	0
Votanti	n.	57
Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 830 concernente la previsione di criteri premianti, o di bandi ad hoc a favore delle ASD e delle SSD che operano nelle aree interne, specialmente quelle montane, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- Regione Lombardia, come previsto dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali;
- la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) persegue, tra le altre, le finalità di favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna;

osservato che

- Regione Lombardia, come previsto dalla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), promuove l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), riconoscendo la funzione